

*Consiglio Regionale della Puglia*  
*Commissione Affari Generali Personale e strutture Uffici*  
*Polizia Locale Urbana e Rurale - Rapporti con la C. E. C.*

---

DISEGNO DI LEGGE

"RECEPIMENTO DEL SECONDO ACCORDO CONTRATTUALE NAZIONALE VALIDO PER GLI ANNI  
1979/1981 PER IL PERSONALE DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO"

Relatore: Cons. Tommaso MARROCCOLI

Signor Presidente,  
Collegli Consiglieri,

La Regione Puglia con il d.d.l. in riferimento recepisce i contenuti dell'accordo unico di lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario, relativo al periodo 1° Gennaio 1979 - 31 Dicembre 1981, apportando modificazioni e integrazioni delle leggi regionali 25 Marzo 1974, n.18 e 13.3.80, nn.16 e 17.

Trattasi di atto di allineamento normativo con il secondo accordo nazionale che il Governo, le Regioni e le OO.SS. hanno elaborato d'intesa, avendo per riferimento l'obiettivo di pervenire alla definizione omogenea della normazione giuridica ed economica per il personale tutto delle Regioni a statuto ordinario.

Un obiettivo che a sua volta, da una parte va visto oggi collocato nel più vasto disegno di un impiego pubblico allargato, comprensivo cioè dello stato, degli enti parastatali, delle regioni e degli enti locali infraregionali; dall'altra va visto inserito nelle linee di riforma all'attenzione del Governo, che tendono a realizzare con i rinnovi contrattuali delle categorie pubbliche significativi cambiamenti nell'organizzazione del lavoro delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto attiene al merito del d.d.l. si riportano i seguenti elementi di valutazione:

Viene riconfermata la scelta già operata con legge 16/80 circa la individuazione di 8 livelli funzionali, rispetto ai 7 della normativa pregressa.

Trattasi, come è noto, di una prima soluzione orientata verso l'obiettivo della ricomposizione e della più puntuale diversificazione dei compiti di direzione tra i livelli 7° e 8°. Soluzioni definitive potranno essere adottate ~~nell'arco~~ quando saranno sciolti nel nostro paese i nodi relativi alla funzione della dirigenza pubblica: problema del quale si è occupato il Ministro per la funzione pubblica nel suo rapporto.

./.

Come si evince dalla lettura dell'art.3 del d.d.l. vengono modificate per ciascun livello le basi stipendiali annue lorde, suscettibili di incremento per classi e scatti alle condizioni indicate all'art.4.

Innovazioni sono previste per l'ammissione all'impiego. Infatti, ferme restando le disposizioni contenute nelle ll.rr. 18/74 (art.50 e segg.) e 16/80 (artt.12 e 13) procedure speciali sono state previste per il reclutamento del personale, è detto, "con particolare professionalità".

Dette procedure, mutate dall'accordo nazionale, consistono nella selezione dei candidati, previo esame dei titoli professionali e di servizio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione acquisita dai candidati nel predetto corso e inserimento dei medesimi in una graduatoria di merito.

Le procedure di che trattasi dovranno necessariamente trovare momento di compiuta definizione e codificazione nella legge di rinvio cui si fa cenno nell'art.5, al fine di ricercare sufficienti garanzie avverso forme improprie di assimilazione di nuovo personale nelle strutture regionali.

Variazioni rispetto alle norme in vigore si riferiscono all'entità dei compensi orari per servizio ordinario notturno e festivo, che vengono portati in aumento; mentre subiscono contrazione le prestazioni di lavoro in orario straordinario. Precisi vincoli introduce all'uopo l'ultimo comma dell'art.7, che fissa nell'1.1.80 la data a partire da cui la spesa complessiva annuale per compenso di lavoro straordinario non può eccedere quella di 150 ore pro-capite.

Per quanto si riferisce, invece, alla possibilità di effettuazione di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore, attenzione andrà posta per la individuazione dei dipendenti che operano, è detto: "in diretta collaborazione e per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione".

./.

Più puntuale definizione rispetto alla normazione precedente hanno trovato; la disciplina delle assenze per malattia, che è stata integrata con estensione a cure termali, idropiniche ed elioterapiche; la interruzione forzata delle ferie ed il diritto riconosciuto ai dipendenti a fruire delle giornate di riposo previste dalla legge 937/77.

Nuovo contenuto di disciplina riguarda il trasferimento del personale di ruolo dalla Regione agli enti locali e viceversa.

Trattasi come è a tutti noto, di una scelta fondamentale per il futuro della Regione e degli enti locali; la prima impegnata a meglio definire il proprio ruolo di ente di legislazione, indirizzo, programmazione e controllo, necessitata quindi ad attuare la delega di compiti da far rientrare più propriamente entro la sfera di competenza degli enti locali; i secondi impegnati ad assimilare poteri e funzioni ad essi man mano attribuiti dallo stato alle Regioni.

Di qui la necessità di prevedere un ponderato e razionale trasferimento del personale nelle due direzioni, che può trovare più compiuto riferimento in legge di rinvio.

Un secondo aspetto problematico è racchiuso nell'ultimo comma dell'articolo in esame, per quanto concerne il diritto all'inquadramento riservato al personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando alla data 22 luglio 1980, con provenienza da altra Amministrazione regionale.

Al riguardo è da osservarsi che alla Regione Puglia continua a pervenire in posizione di comando personale di altre Regioni ed enti locali. Il problema consiste nell'individuare un possibile dispositivo legittimante l'inquadramento di detto personale, per evitare che venga discriminato rispetto a quello in servizio alla data precitata.

Un ultimo aspetto riguarda l'estensione dei benefici contrattuali e per riparametrazione anche al personale non di ruolo della Regione Puglia, che comunque lo diverrà non appena saranno esperiti i previsti procedimenti amministrativi.

**Art. I**  
**Finalità della legge**

Con la presente legge la Regione Puglia recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle Regioni a statuto ordinario per il triennio 1979/1981 e disciplina, in conformità, lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

**Art. 2**  
**Validità del contratto**

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1 gennaio 1979.

**Art. 3**  
**Trattamento economico iniziale**

A decorrere dal 1 febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

livello funzionale	stipendio iniziale
I	2.160.000
I (dopo sei mesi)	2.400.000
II	2.688.000
III	3.012.000
IV	3.372.000
V	4.140.000
VI	4.920.000
VII	5.964.000
VIII	8.700.000

**Art. 4**  
**Progressione economica**

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dall'articolo precedente è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

- a) otto classi biennali di importo pari all'8% del valore iniziale di livello;
- b) scatti periodici biennali del 2,50% da attribuire dopo l'ottava classe, calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della identica quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/1978 recepito con le leggi regionali nn. 16 e 17 del 13/3/1980.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50% alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibili all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli scatti di stipendio sono attribuiti con decorrenza dal primo del mese di maturazione della prescritta anzianità in analogia di quanto stabilito dal 4° comma dell'art. 50 della legge II luglio 1980 n. 312.

#### Art. 5 Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiarità professionali da individuare con legge regionale, di adottare procedure articolate nelle due fasi di seguito specificate:

- a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base di titoli professionali e di servizio e previo esame-colloquio, per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;
- b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento sulla formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

#### Art. 6 Lavoro ordinario notturno e festivo

L'art. 34 della legge regionale n. 16 del 13/3/80, così come modificato dall'art. I della legge regionale n. 17 del 13/3/1980, è sostituito dal seguente:

" Al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1.000 per il servizio orario notturno festivo.

La presente normativa non si applica per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.

I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto, non sono soggetti a contributi previdenziali.

Art. 7  
Lavoro straordinario

Le tariffe orarie per il compenso delle prestazioni di lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979/81, negli importi determinati ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 16/1980, fatti salvi gli incrementi derivanti dalla indennità integrativa speciale.

In presenza di esigenze di carattere eccezionale e per specifiche posizioni di lavoro, ferma restando la normativa di carattere generale in vigore, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, la Giunta Regionale o l'Ufficio di Presidenza, per il personale assegnato al Consiglio Regionale, autorizza un numero complessivo di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono quelli che operano in diretta collaborazione con gli organi istituzionali e per il funzionamento della Regione.

A decorrere dal 1° febbraio 1981 la spesa complessiva annuale non può eccedere, in ogni caso, quella relativa a 150 ore procapite.

Art. 8  
Assenze per malattia

La disciplina contenuta nell'art. 21 della legge regionale 13/3/80 n.16 è estesa alle assenze per cure termali, idropiniche ed elioterapiche.

La durata delle predette assenze non eccederà i 15 giorni, da fruire in continuità ed una sola volta nell'anno solare.

Almeno 30 giorni prima dell'allontanamento, i dipendenti interessati faranno pervenire le loro istanze ai Coordinatori dei Settori o degli Uffici di appartenenza, onde si predispongano appositi turni.

Le istanze indicheranno i periodi di assenza ed, a mezzo della certificazione sanitaria da allegare, preciseranno la natura delle cure prescritte, ovvero del soggiorno climatico ritenuto necessario.

Alla ripresa del servizio, i dipendenti che hanno fruito di cure produrranno un atto, datato e firmato dall'Amministrazione termale, dal quale risultino i giorni di inizio e di fine del ciclo curativo, oltre la specificazione delle cure praticate.

Coloro che hanno effettuato un soggiorno climatico produrranno la certificazione redatta dal medico condotto o dall'Ufficiale sanitario della località prescelta per attestare le date di inizio e di fine del soggiorno curativo.

Ai dipendenti che dimostrino l'avvenuto soggiorno sul luogo delle cure in stabilimenti termali o località climatiche che distino almeno 100 Km. dal Comune di residenza, saranno concesse, in aggiunta, due ulteriori giornate di assenza giustificata in relazione ai viaggi di andata e ritorno.

Per le distanze superiori ai 100 Km. la quantificazione delle giornate aggiuntive avverrà sulla base dell'art. 11 della legge 18/12/73 n. 836.

Art. 9  
Interruzione ferie

Il congedo ordinario è interrotto qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave, adeguatamente documentato.

Art. 10  
Giornate di riposo

La Regione organizza i propri servizi in modo da assicurare a tutto il personale la effettiva utilizzazione, nel corso dell'anno, delle quattro giornate di riposo previste dall'art. I, lett. B), della legge n. 937/1977 e dall'art. 17 della L.R. n. 16 del 13/3/80.

Art. 11  
Mobilità del personale fra le Regioni e gli Enti Locali

Ferma restando la normativa prevista dalla L.R. n. 16 del 13/3/1980 in materia di mobilità, è consentito il trasferimento del personale di ruolo dalle Regioni agli Enti Locali e viceversa.

Il relativo provvedimento è adottato con il consenso dell'interessato, dopo un preventivo periodo di comando non inferiore ad un anno, con l'assenso delle Amministrazioni interessate a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale del dipendente presso l'Ente di provenienza.

Con le stesse modalità e condizioni previste al comma precedente, è consentito, altresì, l'inquadramento del personale regionale di ruolo che sia in posizione di comando, con provenienza da altra amministrazione regionale, alla data del 22 luglio 1980.

Art. 12  
Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dell'astensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario - senza le maggiorazioni - aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta.

*due note, art. 12*

*2*



Il calcolo della ritenuta giornaliera si effettua dividendo per 30 l'ammontare della retribuzione mensile, escluse le quote per aggiunta di famiglia. Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee del personale in orario di lavoro.

#### Art. 13 Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonché i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di sindacati di categoria, di federazione e di confederazioni.

#### Art. 14 Contrattazione decentrata

La Giunta regionale assume decisioni nelle materie sotto specificate, previa consultazione in sede regionale con le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo della presente legge:

- a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonché riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento delle strutture della Regione;
- b) articolazione degli orari;
- c) standards di rendimento, ivi comprese verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;
- d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonché connessi criteri di valutazione;
- e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;
- f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora, a seguito di ristrutturazione dei servizi, emergono nuovi profili professionali, si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione procederà mediante riqualificazioni professionali del personale in servizio con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dal ~~questo~~ <sup>presenti</sup> accordo.

Art. 15  
Triennio dinamico: inquadramento nel 7° livello

Per la maturazione dei tre anni richiesti dall'art. 2 della L.R. n. 17 del 13 marzo 80, ai fini dell'inquadramento nel 7° livello funzionale si valuta anche il servizio prestato nel 5° livello funzionale nella misura ridotta del 50% e comunque per un massimo di I anno e mezzo.

Art. 16  
Concorsi interni

La percentuale fissata dall'articolo 40 della Legge R. n. 16 del 13 marzo 80 per il passaggio mediante concorsi interni per soli titoli dal livello con parametro I30 al livello con parametro I42, dalle qualifiche non operaie del 4° livello (I42) al 5° livello (I67) e dal 5° livello (I67) al 6° livello (I78) è aumentata dal 30% al 50%, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previste nella predetta legge.

Art. 17  
Personale del ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978 n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla L.R. n. 16 del 13 marzo 1980.

Fermo restando l'orario settimanale di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale, l'articolazione dell'orario medesimo finalizzata al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 18  
Inquadramento del personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti

Il personale proveniente dallo Stato e dagli Enti disciolti, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto degli Enti pubblici, viene inquadrato con decorrenza 1° febbraio 1981 con le modalità da definire in sede nazionale, anche per quanto riguarda la disciplina degli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare il cumulo dei benefici nell'arco dello stesso triennio.

Ai dipendenti di cui al comma precedente trasferiti nell'anno 1978 vengono attribuite le aggiunzioni senza titolo previste per i dipendenti regionali della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 ove non già dovute agli stessi ad altro titolo.

Le tabelle di inquadramento per <sup>gli</sup>enti a struttura sovraregionale sono determinate a livello nazionale con le successive intese che disciplineranno eventuali periodi di vuoto contrattuale relativo al 1979.

In attesa di inquadramento al personale di cui al comma precedente sono estesi i benefici previsti dal successivo art. 20 nelle seguenti misure:  
L. 10.000 mensili per il 1979, L. 45.000 salvo conguaglio per il 1980.

#### Art. 19 Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento a decorrere dal 1 febbraio 1981 è fissato nella misura del 20% del valore iniziale del nuovo livello 8.

#### Art. 20 Anticipazione dei benefici contrattuali

Per l'anno 1979 a ciascun dipendente della Regione è corrisposta la somma, una tantum, di L. 120.000 in relazione al servizio effettivamente prestato nei 12 mesi.

Per l'anno 1980, al medesimo personale vengono attribuiti, per 12 mensilità, i seguenti benefici economici:

parametri iniziali	benefici mensili
100	L. 45.000
116	" 45.000
130	" 50.000
142	" 50.000
167	" 55.000
178	" 55.000
220	" 65.000
333	" 95.000

Analogo beneficio viene corrisposto anche per il mese di gennaio 1981. Per la tredicesima mensilità il beneficio sopra specificato è ridotto del 50%.

Le stesse somme spettanti al personale vengono, altresì, erogate, in relazione al servizio effettivamente prestato, anche al personale assunto con incarico con contratto a tempo determinato.

Art. 21  
Beneficio per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale della Regione è attribuito un beneficio economico mensile per 12 mensilità, a titolo di riparametrazione, come di seguito specificato :

livelli funzionali	benefici mensili
I	L. 45.000
I (dopo sei mesi)	L. 51.500
II	L. 51.500
III	L. 55.000
IV	L. 61.200
V	L. 101.250
VI	L. 128.700
VII	L. 133.600
VIII	L. 180.416

Art. 22  
Valutazione dell'anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base dell'art. 92 della L.R. n. 18/1974 e dell'art. 47 della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 per la ricostruzione della carriera, viene valutata con la stessa decorrenza prevista dall'articolo precedente nella misura di L. 800/mese anno.

Art. 23  
Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'attribuzione dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 3 e la nuova progressione economica decorrono dal 1° febbraio 1981.

L'inquadramento economico nel livello spettante avviene in base al maturato economico così costituito:

- a) stipendio in godimento al 31/1/1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, con esclusione dei benefici concessi, a titolo di anticipazione, per gli anni 1979 e 1980;
- b) beneficio per riparametrazione di cui al precedente art. 21, calcolato per 12 mensilità;
- c) valutazione della anzianità complessiva di servizio ai sensi del precedente art. 22 nella misura prevista di L. 800 mese per anno di servizio e per 12 mesi.

La posizione economica nel livello, è determinata dall'art. 46 della L. R. n. 16 del 13 marzo 1980.

Il maturato in itinere è relativo alla classe in via di conseguimento

dopo aver detratto il valore degli scatti eventualmente maturati nella classe in godimento o, limitatamente ai casi di avvenuto conseguimento di tutte le classi, allo scatto biennale.

Art. 24  
Pensionabilità

Il beneficio una tantum di L. 120.000, rapportato a mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni corrisposte per il 1980 e gennaio 1981 ai sensi del precedente art. 20 sono assoggettate alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 25  
Assegni ad personam

Gli assegni ad personam mensili di cui il personale è in godimento in virtù dell'applicazione della L.R. n. 16 del 13 marzo 1980 vengono riassorbiti per un importo pari alla differenza tra il beneficio mensile di cui all'art. 21 e il beneficio mensile da anticipazione di cui all'art. 20. L'eventuale parte residua viene assorbita con i futuri miglioramenti.

Art. 26  
Norme di rinvio

Restano in vigore le norme delle leggi regionali che non siano sostituite o modificate dalla presente legge. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore per i dipendenti, semprechè non siano esplicitamente disciplinate dalle citate leggi regionali 16 e 17 o dalla presente legge.

Art. 27  
Norma finanziaria

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per l'anno 1980, si fa fronte con le disponibilità di cui ai capitoli 00302-00304-00332 e 00334 - Parte II Spesa - del Bilancio di previsione per l'esercizio 1980.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le disponibilità dei corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.

*erw*  
*li*